

Comune di Giovinazzo

Assessorato al Bilancio

Assessorato all'Urbanistica e LL.PP.

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Gruppo di lavoro:

Il Responsabile del Settore Finanza

Dott. Angelo Domenico Decandia

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente.

Arch. Vincenzo Turturro

INDICE

CAPO I: NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi il Regolamento	pag. n. 3
Art. 2 – Attuazione	pag. n. 3
Art. 3 – Autorizzazione per l’installazione degli impianti	pag. n. 3
Art. 4 - Obblighi del titolare dell’impianto	pag. n. 5
Art. 5 – Prescrizioni tecniche	pag. n. 6
Art. 6 - Ubicazione degli impianti fuori dal centro abitato	pag. n. 6
Art. 7 - Ubicazione degli impianti dentro il centro abitato	pag. n. 6
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 8
Art. 9 - Impianti in prossimità degli edifici o in aree sottoposti a vincolo	pag. n. 8

CAPO II : PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 9
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 9
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 10
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 11
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 13
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 14
Art. 16 – Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 15

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 17 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 15
Art. 18 - Striscione	pag. n. 16
Art. 19 – Stendardo	pag. n. 16
Art. 20 - Cartello temporaneo	pag. n. 16
Art. 21 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 17
Art. 22 -Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 17
Art. 23 -Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 17

CAPO III: PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Campo di attuazione	pag. n. 19
Art. 25 - Prescrizioni localizzative	pag. n. 19
Art. 26 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 20
Art. 27 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 20
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 20
Art. 29 – Definizione e tipologia dell’impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 20
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 21
Art. 31 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 21

CAPO IV: NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 32 - Adeguamento al regolamento	pag. n. 23
Art. 33 – Sanzioni	pag. n. 23
Art. 34 - Norma di rinvio	pag. n. 24

CAPO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Elaborati costitutivi il Regolamento

Il *Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni* del comune di Giovinazzo è redatto secondo i criteri dettati dal *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni*, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Costituiscono parte integrante del presente *Regolamento*:

- Allegato 1, *Individuazione ambiti*
- Allegato 2, *Relazione illustrativa*
- Allegato 3, *Censimento degli impianti affissionistici pubblici in atto*
- Allegato 4, *Programma delle affissioni*.

ART. 2 Attuazione

Il *Regolamento* integra il *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni* ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione dei relativi impianti nel territorio comunale. Il *Regolamento* si attua attraverso prescrizioni relative alla localizzazione di detti impianti, nonché alle caratteristiche formali degli stessi.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente *Regolamento*, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 18, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

ART. 3 Autorizzazione per l'installazione degli impianti

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune, Servizio *Polizia Municipale*.

Munita del parere dello stesso Servizio, Ufficio *viabilità* - per le valutazioni riferite al Codice della Strada e per il rilascio dell'eventuale atto di concessione ad occupare il suolo pubblico -, la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata a cura della *Polizia Municipale*:

1. al Settore *Urbanistica*, per il relativo parere, con riferimento agli aspetti edilizi - con particolare riguardo alle specificità architettoniche dell'intorno urbano - ed impiantistici dell'installazione; ricorrendone i presupposti, detto parere assume il carattere di atto endoprocedimentale di autorizzazione all'esecuzione delle opere edilizie necessarie, destinato ad essere assunto nel più generale provvedimento di autorizzazione alla richiesta installazione;

2. al Settore *Economico-finanziario*, Ufficio *fiscalità locale* per gli aspetti connessi all'autonomia impositiva dell'Ente.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela di eventuali vincoli. L'istanza, in bollo, dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente; alla stessa domanda dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti:

- a) ubicazione ipotizzata per l'impianto e relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- b) indicazioni dimensionali e formali dello stesso impianto;
- c) contenuto pubblicitario dell'impianto;
- d) relazione tecnica asseverata dalla quale risulti la conformità dell'impianto alle norme contenute nel presente *Regolamento* e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- e) relazione computistica relativa all'impianto installabile – costi di fornitura e messa in opera – per la determinazione delle garanzie da prestare ai sensi del paragrafo successivo.

A garanzia degli obblighi assunti dal titolare dell'impianto, di cui al successivo art. 4, lo stesso titolare presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100 % del costo di installazione dell'impianto come sopra determinato, con polizza fideiussoria ovvero con corrispettivo deposito cauzionale presso la tesoreria del Comune, svincolabili in data successiva di almeno tre mesi dalla scadenza dei termini di vigenza del relativo provvedimento autorizzatorio. Alla stessa istanza, dovrà essere allegata polizza fideiussoria, ovvero attestazione di deposito cauzionale

Per l'installazione contemporanea di più impianti può essere presentata una sola domanda.

Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà obbligatoriamente dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata. Nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato potrà produrre la relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico, se già nella disponibilità dello stesso; in caso contrario e qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento finale di autorizzazione all'installazione dell'impianto sarà integrato dal provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

L'autorizzazione ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato, attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART. 4 *Obblighi del titolare dell'impianto*

L'installazione degli impianti dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, nonché nel caso di interventi manutentivi alle facciate di fabbricati, quando l'impianto risulti posizionato ad una distanza inferiore alla larghezza di impalcature dai medesimi fabbricati, i titolari degli stessi impianti pubblicitari sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato adempimento, il Comune o, comunque, l'Ente proprietario della sede stradale provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto con riserva di rivalsa sul titolare dell'impianto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti è a totale carico del titolare degli stessi, al quale compete anche la relativa sostituzione in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dagli impianti sono a totale carico del titolare degli stessi.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione delle installazioni nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

Su ogni installazione permanente dovranno essere indicati, con modalità tali da non risultare facilmente deperibili, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, i seguenti dati: numero dell'autorizzazione, amministrazione rilasciante, soggetto titolare, ubicazione puntuale dell'installazione, data di scadenza. I dati saranno aggiornati ad ogni variazione a cura del soggetto titolare.

Gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere trascritti integralmente sul titolo autorizzativo, disponendone il rispetto a pena di decadenza del titolo stesso.

ART. 5 *Prescrizioni tecniche*

Fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari e affissionistici quando le caratteristiche prestazionali degli stessi siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente *Regolamento*.

Le prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento si intendono prevalenti rispetto a quelle di cui al vigente *Regolamento edilizio* in materia di installazioni pubblicitarie e affissionistiche.

ART. 6 *Ubicazione degli impianti fuori dai centro abitato*

Fuori dai centro abitato la collocazione degli impianti sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 *Ubicazione degli impianti dentro i centro abitato*

All'interno dei centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari nonché quanto disposto dalla programmazione di cui

all'Allegato 4, è consentito il posizionamento degli impianti nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m 15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m 10
- dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari m 15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia o sottovia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Comunque, ai sensi del 1° comma dell'art. 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

ART. 8 *Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata*

L'installazione degli impianti non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno del centro abitato, in assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti è autorizzato nel rispetto della distanza di m 2,00 dalla carreggiata.

ART. 9 *Impianti in prossimità di edifici o in aree sottoposti a vincolo*

Nelle aree ed in prossimità di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o storico, architettonico e archeologico, è vietato installare impianti con esclusione delle sole insegne di esercizio la cui installazione è comunque assoggettata al preventivo nullaosta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

CAPO II.

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 - Pubblicità permanente

ART. 10 *Mezzi pubblicitari durevoli*

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto.

ART. 11 *Ambiti di intervento*

Ai fini del presente *Regolamento* e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sull'intorno urbano, il territorio comunale viene ripartito in quattro *Ambiti* come delimitati nella planimetria allegata:

AMBITO N. 1: comprende il centro storico; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono massima cautela nell'insediamento di impianti pubblicitari.

AMBITO N. 2: comprende le aree interne del centro abitato, a prevalente destinazione residenziale; in questo Ambito si impongono esigenze di corretta installazione, a garanzia della persistenza delle qualità degli intorni urbani interessati; permangono le ragioni di cautela nell'insediamento di impianti pubblicitari.

AMBITO N. 3: comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AMBITO N. 4: comprende le aree poste al di fuori del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12 *Cartello pubblicitario*

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, sempre supportato da idonea struttura di sostegno infissa al suolo, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 2,20 dal piano di campagna.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente *Regolamento* in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali, della superficie massima di mq 1,00 per ciascuna faccia in conformità a quanto prescritto dai precedenti artt.7, 8 e 9. Potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o comunque tale da non provocare abbagliamento; è vietata in ogni caso la luce intermittente e la variabilità del messaggio. All'interno dell'Ambito N. 2 è consentita l'installazione puntuale di cartelli pubblicitari, quando il messaggio pubblicitario è associato a elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, pensiline, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità. Si prescrive l'utilizzo di tinteggiature con vernici micacee di colore grigio, per i supporti a detti impianti, nonché il completamento degli stessi, eseguiti con fusti cilindrici, con elementi decorativi di arredo urbano (rilievi anulari sul fusto, sfere sommatiali, cordoli cilindrici, ecc).

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali, della superficie massima di mq 2,00 per ciascuna faccia in conformità a quanto prescritto dai precedenti artt.7, 8 e 9. Potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o comunque tale da non provocare abbagliamento; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita, altresì, la diffusione del messaggio pubblicitario

attraverso immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. Ne è consentita l'installazione seriale lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati: dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro con una superficie massima autorizzabile riferita al messaggio pubblicitario di mq 10 ogni 100 m lineari di fronte stradale impegnato.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13 *Insegna di esercizio*

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Esse sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione del comma precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture o, ancora, direttamente ancorate a parete.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche delle insegne di esercizio sono conformi a quanto stabilito per esse dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente *Regolamento* in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO N. 1 - In tale Ambito, sono consentite le insegne a parete frontali e a parete a giorno. Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, entro la luce del vano di accesso alla sede dell'attività a cui si riferiscono ovvero essere sovrastanti lo stesso vano di accesso avendo una lunghezza massima pari alla sua luce, ovvero, in ultimo, essere collocate a parete, lateralmente al vano di accesso con il limite superficiale di un mq. L'insegna potrà essere luminosa unicamente per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Le insegne a parete potranno essere collocate unicamente al piano terra, preferenzialmente entro la luce del vano di accesso alla sede dell'attività a cui si riferiscono; in alternativa potranno essere sovrastanti lo stesso vano di accesso ed avranno una lunghezza massima pari al doppio di detta luce. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7; saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Le insegne a parete, se posizionate al piano terra, potranno essere collocate entro la luce del vano di accesso alla sede dell'attività a cui si riferiscono ovvero potranno essere sovrastanti lo stesso vano di accesso ed avranno una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività; se posizionate a piani diversi da quello terraneo, potranno essere collocate sui parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e potranno avere una superficie massima pari al 3% della facciata su cui

prospettano. Nell'Ambito N. 3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati ricadenti in aree a prevalente destinazione commerciale, il Comune autorizzerà l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente.

ART. 14 *Preinsegna*

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il

reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 2 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00x0,20 e superiori di m 1,50x0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la segnaletica stradale.

AMBITO N. 1 - Non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 – E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità.

AMBITO N. 3 e N. 4 – E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale anche di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo paragrafo.

ART. 15 *Transenna parapetonale*

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se il Comune riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale reca un messaggio pubblicitario bifacciale, non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

AMBITO N. 1 - Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali.

AMBITO N. 2 – E' consentita l'installazione di transenne parapetonali; si prescrive l'utilizzo di tinteggiature con vernici micacee di colore grigio, per i supporti a detti impianti, nonché il completamento degli stessi, eseguiti con fusti cilindrici, con elementi decorativi di arredo urbano (rilievi anulari sul fusto, sfere sommatiali, cordoli cilindrici, ecc).

AMBITO N. 3 e N. 4 - E' consentita l'installazione di transenne parapetonali in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16 *Paline e pensiline fermata bus*

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle paline e pensiline regolarmente autorizzate, con esclusione di quelle ricadenti in AMBITO N.1.

■ - § 2 - Pubblicità temporanea

ART. 17 *Mezzi pubblicitari provvisori*

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, standardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli monofacciali.

L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

Quando consentita in AMBITO N.1, l'installazione di impianti per la pubblicità provvisoria deve essere autorizzata comunque nel rispetto delle esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

ART. 18 *Striscione*

Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 da terra e m. 5,10 dal piano carrabile. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento dell'attività a cui si riferisce, oltre durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di trenta giorni complessivi.

AMBITI N. 1, N.2 e N.3 – E' consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, religiose, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di attività e manifestazioni commerciali.

AMBITO N. 4 - Non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 19 *Stendardo*

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal piano viabile. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di trenta giorni complessivi.

AMBITI N.1, N. 2 e N. 3 – E' consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, religiose, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di attività e manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - Non è consentita l'esposizione di stendardi.

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 20 *Cartello temporaneo*

Il cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m1,00 x 1,50 per

ciascuna faccia, posizionato in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per l'attività a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltre durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di sessanta giorni complessivi.

AMBITI N. 1, N. 2 e N. 3 – E' consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, religiose, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di attività e manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 – E' consentita l'esposizione di cartelli temporanei in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 21 *Preinsegna provvisoria*

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 22 *Teli e pannelli pittorici monofacciali*

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 23 *Altre forme di pubblicità temporanea*

In occasione di specifiche manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche

con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

ART. 24 Campo di Attuazione

Le pubbliche affissioni e le affissioni dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Regolamento in relazione alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi di cui al presente *Regolamento*.

ART. 25 Prescrizioni localizzative

Le posizioni degli impianti affissionistici sono oggetto di specifica pianificazione.

All'interno del centro abitato (AMBITO N.1, N.2 e N.3 perimetrato in Allegato 1), in Allegato 4, in conformità a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs.285/92 e dall'art.51 del D.P.R.495/92, è determinato il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) gli impianti affissionistici sono posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) gli impianti sono collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) gli impianti non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) gli impianti non devono frnteggiare vetrine, finestre e vani di accesso alle unità immobiliari;
- e) lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e devono essere collocati ad una distanza minima di cm 150 dagli angoli dei fabbricati.

Fuori dal centro abitato (AMBITO N.4 perimetrato in Allegato 1) è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici in conformità a quanto previsto all'art.51 del citato D.P.R.495/92.

ART. 26 Impianti in prossimità di edifici o in aree sottoposti a vincolo

Nelle aree ed in prossimità di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o storico, architettonico e archeologico, è vietato installare impianti affissionistici.

ART. 27 Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora l'esecuzione del *Regolamento* renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistici già installato, lo stesso dovrà essere disposto entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso *Regolamento*.

ART. 28 Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 29 Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta *COMUNE DI GIOVINAZZO – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI* nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso secondo la pianificazione approvata.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

- supporto bifacciale su pali, in lamiera zincata con bordi in profilato di acciaio, con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300. Nell' AMBITO N. 1 e N. 2, sono ammessi esclusivamente il formato 100x140 e 140x200; si prescrive l'adozione di tinteggiature con vernici micacee di colore grigio, per i supporti a detti impianti, nonché il completamento degli stessi, eseguiti con fusti cilindrici, con elementi decorativi di arredo urbano (rilievi anulari sul fusto, sfere sommatali, cordoli cilindrici, ecc).

- supporto monofacciale, su pali, in lamiera zincata con bordi in profilato d'acciaio; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 6,00x3,00. Nell'AMBITO N. 1 e nell' AMBITO N. 2 è vietata l'installazione di detti impianti.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. I sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione di quelli installabili in AMBITO N.1 e AMBITO N. 2.

ART. 30 Servizio affissionistico del Comune

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente *Regolamento*, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello stesso, in conformità con quanto disciplinato dal successivo art.32, saranno rimossi gli impianti affissionistici esistenti risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale ed alla prescrizioni del presente *Regolamento*.

Entro novanta giorni il Comune provvederà con autonomo atto deliberativo a pianificare la distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità ed alla attribuzione delle relative superfici; detta ripartizione degli spazi potrà essere rideterminata ogni tre anni.

ART. 31 Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente *Regolamento*, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è prevista nella misura del 50% della superficie da adibire al servizio delle pubbliche affissioni in AMBITO N.1, N.2 e N.3.

In AMBITO N.4 il Comune autorizzerà impianti affissionistici diretti, ulteriori rispetto a quelli programmati in Allegato 4 per il centro abitato, purché conformi all'art. 25 del presente *Regolamento*; comunque sino all'esaurimento della maggiore superficie determinata nell'Allegato 4.

Nello stesso AMBITO N.4, non deve superarsi la superficie complessiva di cinquanta metri quadrati nel caso di ubicazione sequenziale di più impianti in uno stesso sito: la maggiore superficie dovrà essere reperita in impianti collocati a non meno di metri cento da quelli già autorizzati, misurati lungo il nastro stradale. Compongono una ubicazione sequenziale, più impianti collocati a meno di metri trenta l'uno dall'altro.

L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune ai soggetti di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni sulla scorta delle istanze di autorizzazione via via acquisite al protocollo comunale in vigore del presente *Regolamento*.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è suddivisa in più lotti la cui consistenza non può eccedere la misura di centottanta metri quadrati; la relativa concessione ha durata triennale.

Sugli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.

CAPO IV.
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 Adeguamento

I mezzi pubblicitari e affissionistici privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune, dovranno essere rimossi a cura e spese del trasgressore entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente *Regolamento*.

I trasgressori di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente *Regolamento*, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso *Regolamento*, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ricorrendone i presupposti applicativi.

I titolari dei mezzi pubblicitari e affissionistici esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune ma non più rispondenti alle nuove prescrizioni del presente *Regolamento* dovranno adeguarsi, a cura e spese dei medesimi titolari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso *Regolamento* previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori tre anni.

In fase di prima applicazione, il Comune non autorizzerà nuove installazioni se il soggetto richiedente non avrà preventivamente provveduto a rendere conformi al presente *Regolamento* quelle già installate dallo stesso richiedente, qualora ne ricorrano i presupposti.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del *Regolamento*, tutti i titolari di impianti, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sugli stessi l'apposita targhetta di cui all'art. 4 del presente *Regolamento*, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

ART. 33 Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e del Concessionario del servizio pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente *Regolamento*, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico.

Gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente *Regolamento* ai sensi del precedente art. 32, saranno rimossi previa comunicazione di avvio del procedimento in danno, emessa a cura del Responsabile del Servizio cui compete il rilascio del relativo titolo abilitativo.

ART. 34 *Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Giovinazzo, aprile 2008